

Oggetto: Requisiti di proprietà e disponibilità dei veicoli per il transito in deroga (L.R. Veneto n. 14/1992).

Si informa l'utenza che, in conformità alla **Legge Regionale Veneto n. 14/1992**, il divieto di circolazione sulle strade agro-silvo-pastorali è assoluto. Le deroghe per i proprietari di fondi o i regolieri hanno natura strettamente **personale (*intuitu personae*)**. Esse non sono un "diritto dell'autovettura" né un titolo liberamente cedibile.

A chi sostiene che la legge regionale non specifichi i requisiti sul veicolo, si chiariscono i seguenti punti cardine applicati stabilmente dalla giurisprudenza:

-  **Divieto di utilizzo di mezzi di terzi (Amici/Conoscenti):** Il titolo abilitativo viene rilasciato esclusivamente per veicoli di **proprietà del titolare del diritto** o dei quali egli abbia una **stabile e documentata disponibilità giuridica** (es. leasing, noleggio a lungo termine). Non è ammesso l'abbinamento del permesso a veicoli intestati a terzi estranei, anche se il richiedente dichiara che sarà presente a bordo o che condurrà personalmente il mezzo.
-  **L'unica eccezione (Il Nucleo Familiare Convivente):** È consentito associare il permesso a un veicolo intestato a un familiare (coniuge, figli, conviventi) **esclusivamente se quest'ultimo risulta inserito nello stesso nucleo familiare anagrafico (stessa residenza)** del richiedente. I beni mobili registrati in capo ai conviventi si presumono infatti a servizio comune della famiglia. Parenti con residenza separata (es. fratelli o figli sposati altrove) sono considerati terzi estranei.
-  **Divieto di elusione e funzione di controllo (Nome + Targa):** L'inserimento della targa del veicolo in uso e del nome del titolare sul permesso costituisce un obbligo procedurale inderogabile del Comune per la corretta identificazione dei soggetti autorizzati [L.R. 14/1992]. Tale indicazione congiunta conferma la natura strettamente personale e non cedibile del titolo. Consente inoltre agli organi di vigilanza di verificare, anche a distanza o a veicolo in sosta, che il mezzo sia effettivamente utilizzato dall'avente diritto o a suo esclusivo servizio, reprimendo ogni forma di abuso o scambio di pass tra soggetti non conviventi.
-  **Attività professionali:** Qualora un proprietario necessiti dell'intervento di un terzo non convivente per lavori sul proprio fondo (es. ditte boschive, artigiani), non può prestare il proprio pass, ma il terzo dovrà richiedere un autonomo permesso per "transito professionale", dimostrando la sussistenza di regolare contratto o fattura.